



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 957 del 06/08/2025

OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 – COMUNE DI VALDISOTTO

RILASCIO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IGIENICO DALLA SORGENTE "FUNERA", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDIDENTRO (SO), A SERVIZIO DELL'OMONIMO ALPEGGIO.

LICENZA N. 15/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 06/05/2025, che attribuisce al sottoscritto dott. ing. Antonio Rodondi le funzioni di dirigente del Settore "Risorse Naturali e Pianificazione Territoriale" e dirigente reggente del Settore "Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio".

ATTESO CHE:

- con verbale di accertamento n. 129 del 15.11.2021 il Corpo di polizia provinciale ha contestato al Comune di Valdisotto (C.F. 000732901404) il prelievo abusivo di acqua pubblica dalla sorgente "Funera", a servizio della malga omonima; conseguentemente è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione n. 2 del 21/04/2022. Il Comune oltre alla sanzione ha provveduto al pagamento del canone per le annualità pregresse, dal 2017 al 2022;
- in data 3/07/2024 al fine di regolarizzare provvisoriamente il prelievo d'acqua già attuato in assenza di titolo autorizzativo o concessorio, il Comune di Valdisotto ha chiesto la licenza provvisoria di attingimento d'acqua ad uso igienico dalla sorgente in argomento. Atteso che al momento della presentazione dell'istanza il prelievo era ancora in atto, la Provincia ha emesso a carico del Comune un nuovo verbale di accertamento trasgressione (n. 1 del 22/07/2024) e la conseguente ordinanza di ingiunzione n. 7 del 17/10/2024. Il Comune, oltre alla sanzione, ha provveduto al pagamento del canone per le annualità 2023-2024.

CONSIDERATO CHE:

- in data 16/04/2025, con istanza pervenuta al prot. n. 12668, il Comune di Valdisotto ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua ad uso igienico volta alla definitiva regolarizzazione del prelievo in argomento, con l'ottenimento della concessione trentennale prevista dall'art. 8 del R.r. 2/2006;
- nelle more del rilascio della concessione è comunque possibile regolarizzare provvisoriamente il prelievo mediante il rilascio della licenza annuale di attingimento richiesta dal Comune il 3/07/2024.

VISTA la relazione sugli esiti dell'istruttoria a firma del competente responsabile di servizio, acquisita al prot. 26557 del 05/08/2025;

ATTESO che nel corso dell'istruttoria sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Comune di Valdidentro prot. n. 9757 del 5/08/2025, circa la conformità della derivazione con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- il parere di Valutazione di incidenza positivo n. 19 del 28/07/2025, espresso dal Servizio Produzioni vegetali, infrastrutture e foreste della scrivente Provincia, quale Ente gestore del Sito Natura 2000 - ZSC IT2040012 Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzì”;

ATTESO ALTRESÌ che con provvedimento n. 119/2025 del 30/07/2025 il servizio Ambiente e Rifiuti della scrivente Provincia ha autorizzato lo scarico delle acque reflue provenienti dalla captazione in argomento ed utilizzate nella malga Funera.

CONSIDERATO che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 161 ATT)	
Corpo idrico	Sorgente denominata "Funera"
Quota attingimento	2.300 m s.l.m.
Uso	igienico
Periodo di attingimento	1° giugno ÷ 30 ottobre
Portata media nel periodo di prelievo	0,1 l/s
Portata media annua	0,05 l/s
Portata massima istantanea derivabile	1 l/s
Volume annuo massimo derivabile	1.550 mc
DMV	2,5 l/s

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2.

ATTESO che per l'uso in parola il richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio, come da attestazione in data 1/07/2024;
- al pagamento del canone per l'annualità 2025, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia di € 159,17, come da attestazione in data 05/08/2025.

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e segg. della L. 241/90.

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire al Comune di Valdisotto (C.F. 000732901404), per l'anno 2025, la licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico dalla sorgente denominata "Funera", a servizio dell'Alpeggio Funera, in territorio del Comune di Valdidentro (SO), nelle quantità e nel periodo indicati in premessa.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1 si riferisce all'anno 2025 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24/03/2006 n. 2;
- 2 può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
- 3 in corrispondenza dell'opera di presa dovrà essere rilasciato, a titolo di deflusso minimo vitale (artt. 38 e segg. delle Norme di attuazione del PTUA), una portata minima di 2,5 l/s (componente idrologica). Stante la notevole differenza tra portata disponibile e portata derivata, tale rilascio è implicitamente garantito dalle modalità di prelievo. In ogni caso, qualora la portata disponibile in corrispondenza dell'opera di presa fosse inferiore al DMV, il prelievo non potrà essere attuato;
- 4 il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del sopracitato R.r.;
 - tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico del richiedente.

La presente licenza annuale di attingimento è rilasciata ai soli fini del prelievo dell'acqua e non sostituisce qualsiasi altra autorizzazione eventualmente necessaria per la realizzazione delle opere connesse.

La presente determinazione sarà trasmessa al Comune beneficiario e al Comune di Valdidentro, sul cui territorio è ubicata la derivazione, oltre che ai servizi Ambiente e Rifiuti, Produzioni vegetali, infrastrutture e foreste e Polizia provinciale della scrivente Provincia, per opportuna conoscenza e correlazione con i propri atti. Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente